



Comune di FRAZZANO'

Città Metropolitana di Messina

Ufficio del Sindaco

P. IVA 00420090839

sindaco.dipane@comunefrazzano.it

PEC: sindaco@pec.comunefrazzano.it



DETERMINA SINDACALE N.10 DEL 07.03.2020

Oggetto: Art. 1 Comma 557 della Legge n. 311/2004. Utilizzazione Geom. Renato Carcione per n. 18 ore settimanali fino al 31.12.2020.

PREMESSO che in data 31.marzo 2020 il Geom. Gianguzzi Calogero Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Frazzanò sarà collocato a riposo a seguito di dimissioni volontarie per il raggiungimento dei requisiti utili ai fini del pensionamento;

ATTESO che il comune di Frazzanò non dispone di personale in servizio in possesso dei necessari requisiti professionali da poter assegnare all'Ufficio Tecnico;

CHE, pertanto, la funzione da affidare al Geom. Renato Carcione si presenta come necessaria ed infungibile per l'Ente che deve necessariamente assicurare il regolare compimento delle attività necessarie per il completamento delle opere avviate e che la stessa non può essere realizzata in modo alternativo mediante l'utilizzo diverso delle professionalità interne al Comune, sicché l'utilizzo diretto del Geom. Carcione risulta in linea anche con le più recenti decisioni della Corte dei Conti in materia di spesa del personale in presenza di una struttura organizzativa minimale a fronte della impellente necessità di garantire comunque l'espletamento di servizi e funzioni fondamentali;

Che peraltro l'utilizzo diretto del Geom. Carcione oltre a risultare economicamente conveniente per il Comune può consentire all'Ente di utilizzare la professionalità e le conoscenze del tecnico in questione;

VISTO il D.Lgs. n. 66 dell'08.04.2003 di attuazione delle Direttive CEE in materia di orario di lavoro e dato atto che il Geom. Carcione verrà utilizzato da questo Ente per un massimo di n. 18 ore settimanali al di fuori del suo normale orario di servizio presso il Comune di Longi;

VISTA la L.R.n.48/91;

VISTO l'O.A.EE.LL vigente nella Regione Siciliana;

RICHIAMATO il disposto di cui all'art. 1, comma 557 della L. 311/2004 in base al quale *"i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza"*;

DATO ATTO che secondo il più recente orientamento delle sezioni regionali della Corte dei Conti:

1. la disposizione di cui al citato comma 557, come fonte normativa speciale, introduce una deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, espresso dall'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, non altera la titolarità del rapporto di lavoro che resta in capo all'amministrazione di provenienza (Sez. regionale Piemonte n. 200 del 25.5.2012; parere C.d.S. n. 2041/2005 reso nell'Adunanza del 25.02.2005; circolare n. 2 del 21.10.2005 del Ministero dell'Interno- Dipartimento per gli Affari interni e territoriali - Direzione centrale per le autonomie);
2. la fattispecie non costituisce una nuova assunzione di personale, e come tale non è subordinata al rispetto dei vincoli assunzionali di cui all'art. 76, comma 7 del d.l. 112/2008 e *succ. mod.* (sez. regionale Piemonte 18.7.2012, n. 281) ed a quelli di cui all'art. 9, comma 28 del d.l. 78/2010, non trattandosi di una nuova assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile, ma di un migliore utilizzo delle risorse già in forza nel settore pubblico, nei limiti orari di un unico rapporto di lavoro a tempo pieno (sez. regionale Toscana, n. 6 del 31.1.2012, sez. regionale Piemonte n. 200 del 25.5.2012);

VISTO il parere UPPA del D.P.F.n. 34/2008 del 25.5.2008 in ordine alla perdurante applicabilità dell'art. 1, comma 557, L. 311/2004;

PRESO ATTO di quanto recentemente ribadito dalle SS.RR. in sede consultiva della Corte dei Conti della Regione Sicilia nel proprio parere n. 4/2013, ovverosia:

a) che la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1, comma 557, L.311/2004, assimilabile al comando, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all'Amministrazione di provenienza

del dipendente. Non integra quindi una forma flessibile di assunzione ed impiego. Il citato comma 557, infatti, detta una disciplina particolare a favore degli enti locali con meno di 5.000 abitanti per fronteggiare l'esiguità degli organici e le ridotte disponibilità finanziarie;

b) che il medesimo articolo non infrange i limiti posti all'assunzione di personale;

c) che risulta evidente la estraneità all'ambito di previsione dell'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010;

d) che la fattispecie di cui al citato art. 1, comma 557 L.331/2004 non comporta l'ingresso di nuovo personale, la creazione di rapporti di lavoro del tipo di quelli dalla stessa indicati con incremento di spesa, consentendo - al contrario - un migliore utilizzo delle risorse già in forza nel settore pubblico,

e) che il vincolo di cui all'art. 76, comma 7 del D.L. n. 112/2008 non trova, ad avviso del Collegio, applicazione nel caso di specie, ritenendosi che l'utilizzo di un dipendente appartenente ai ruoli di altro ente ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. n. 311/2004 non sia operazione qualificabile come assunzione;

f) che le spese sostenute prò quota dall'Ente per tali prestazioni lavorative vanno computate nella spesa per il personale e, conseguentemente soggiacciono alle relative limitazioni con il correlativo obbligo dei limiti imposti dal legislatore alla spesa di personale (nel caso di specie, art. 1, comma 557 L. n. 296/2006);

OSSERVATO che l'art. 3, co. 5 del D.L. n. 90/2014, conv. in L. n. 114/2014 ha disposto l'abrogazione dell'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e che il successivo art. 11, co. *A-bis* del medesimo D.L. n. 90/2014 ha disposto che *"le limitazioni previste dal presente comma (il riferimento è al comma 28 dell'art. 9 del D.L. 78-2010, conv. in L. n. 122-2010) non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente"*;

VISTO il parere n. 264/2014 della Sezione regionale per il controllo della Corte dei conti per la Lombardia;

RILEVATO che il Comune rispetta il richiamato comma 557 dell'articolo unico della L. n. 296/2006, in quanto ha assicurato il contenimento della spesa di personale;

CONSIDERATO:

a) che è possibile continuare a servirsi dell'attività lavorativa di un dipendente a tempo pieno di altra amministrazione locale, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della L. 30.11.2004, n.311, appositamente autorizzato dall' amministrazione di provenienza;

b) che in ragione dell'assimilazione dell'istituto giuridico in questione all'assegnazione temporanea o distacco di personale, non occorre la sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, essendo sufficiente un atto di consenso dell'amministrazione di provenienza: *"l'istituto trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di provenienza nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale"* (sez. regionale Lombardia n. 3 del 22.1.2009);

RITENUTO, pertanto, di poter servirsi dell'attività lavorativa del Geom. Renato Carcione, da destinarsi, per un n. di 18 ore settimanali (in aggiunta all'orario di lavoro già svolto dal soggetto individuato presso il relativo datore di lavoro pubblico), per il periodo dal 04.03.2020 al 31.12.2020 in considerazione della positiva esperienza maturata, tenuto conto della acquisita cognizione da parte dello stesso delle principali problematiche e criticità afferenti il settore *de quo* e ciò, nonché, al fine di assicurare continuità all'attività intrapresa;

VISTA la nota del sottoscritto prot. n. 632 del 14.02.2020 con la quale si è richiesta all'Amministrazione comunale di Longi l'autorizzazione all'utilizzazione del Geom. Carcione;

VISTA la Determinazione n. 79 del 28.02.2020 del comune di Longi avente ad oggetto: " Concessione autorizzazioner al dipendente comunale Geom. Reanto Carcione - Profilo professionale: istruttore- Cat. C - Posizione economica C1, per l'espletamento attività lavorativa presso il Comune medesimo per n. 18 ore settimanali fino al 31.12.2020"

VISTA la dichiarazione sostitutiva a firma del Geom. Carcione di non trovarsi in situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013. trasmessa al comune di Frazzanò;

VISTI gli artt.50, co. 10,107,109 e 153 del Tuel;

DETERMINA

DI DISPORRE, con decorrenza dal 04.03.2020 al 31.12.2020, l'utilizzo diretto da parte del Comune di Frazzanò ai sensi dell'art. I. comma 557 della legge 311/2004 del Geom. Renato Carcione, dipendente del Comune di Longi - Cat. C del vigente CCNL per prestare attività lavorativa aggiuntiva al fine di far fronte alle esigenze dell'ufficio tecnico del comune di Frazzanò;

DI DISPORRE, altresì, che lo stesso verrà utilizzato presso il Comune di Frazzanò per un totale di n. 18 ore settimanali complessive al di fuori del suo normale orario di servizio presso il Comune di Longi e che tale limite è compatibile con quanto disposto dal D.Lgs. n. 66 dell' 08.04.2003 di attuazione delle Direttive CEE in materia di orario di lavoro;

DI DARE ATTO che l'incarico viene conferito nei limiti temporali di concessione del nulla osta da parte del Comune di Longi, giusta determina n. 79 del 28.02.2020, salvo revoca anticipata e, comunque, fino a nuova disposizione sindacale;

DI INCARICARE l'Ufficio ragioneria che si occupa della parte economica del personale di adottare gli adempimenti gestionali necessari al relativo impegno di spesa, e le comunicazioni previste dalla legge;

DI DISPORRE per il servizio prestato a favore del Comune di Frazzanò spetterà il trattamento economico previsto dal CCNL degli EE.LL. per la cat. C. Il trattamento economico si intende al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali previste dalla normativa vigente a carico del lavoratore. Il trattamento economico, gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi e le relative imposte (Irap) per l'attività lavorativa resa a favore del Comune di Frazzanò, saranno corrisposti e versati direttamente dal Comune di Frazzanò. Al dipendente, se e in quanto dovuti, potranno essere corrisposti eventuali trattamenti accessori ai sensi e per gli effetti della vigente normativa.

DI TRASMETTERE il presente atto al Comune di Longi e al dipendente Geom. Carcione .

Il Sindaco

Ing. Gino Di Pane



COMUNE DI FRAZZANO'

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto **Dr. Antonio MILETI**, Responsabile dell'Area Amministrativa, esprime parere favorevole sulla presente determinazione sindacale, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ed alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Data 07/03/2020

Il Responsabile Area Amministrativa
Dr. Antonio MILETI

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Il sottoscritto **Dr. Antonio MILETI**, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento

☒ **comporta** (ovvero) ☐ **non comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché del Regolamento comunale sui controlli interni, esprime parere ☒ **FAVOREVOLE** (ovvero) ☐ **NON FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Data 07/03/2020

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
Dr. Antonio MILETI